II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) per l'esercizio 1971

(75/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, allegata al trattato,

visto il regolamento n. 5 del Consiglio che fissa le modalità relative ai richiami ed al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare [1], in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento n. 6 del Consiglio concernente la responsabilità degli ordinatori e dei contabili delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare [2],

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) chiusi al 31 dicembre 1971,

vista la relazione redatta dalla commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1971 [3], cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo, in particolare la parte seconda della relazione dedicata ai « Fondi di sviluppo »,

visto il parere del Parlamento europeo sullo scarico da dare alla Commissione sulle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1971,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che un anticipo di 45 335 090 unità di conto è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del primo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1971 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni nn. 208 e 214 b) della commissione di controllo come riportato in allegato.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo europeo di sviluppo dei paesi e territori d'oltremare al 31 dicembre 1971:

---

(1) GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.
(2) GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 686/58.
(3) Questa relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.

per le entrate,

nella somma di 581 520 065,62 UC ;

per le spese (pagamenti),

nella somma di 536 184 975,67 UC.

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) per l'esercizio 1971.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

ALLEGATO

1. **Osservazione n. 208 della commissione di controllo relativa ai ritardi nella liquidazione del Fondo di sviluppo dei paesi e territori d'oltremare**

   Come già fatto nella decisione di scarico per l'esercizio 1970, il Consiglio invita la Commissione a cercare di rispettare i termini di esecuzione previsti per ciascun progetto, in modo che i lavori possano essere terminati alle condizioni e al livello delle valutazioni iniziali.

2. **Osservazione n. 214 b) : Obiettività dei controllori tecnici e degli uffici di studio — incompatibilità delle loro funzioni**

   Il Consiglio invita la Commissione a inserire nei contratti dei controllori tecnici una disposizione che permetta di evitare l'accumularsi delle funzioni di studio e di controllo.